



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](#) del [CED della Corte di Cassazione](#)

**LEGGE 24 DICEMBRE 1954, n. 1228 (GU n. 008 del 12/01/1955)
ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 12
GENNAIO 1955)**

URN: urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

IN OGNI COMUNE DEVE ESSERE TENUTA L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE.

NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SONO REGISTRATE LE
POSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE PERSONE, ALLE FAMIGLIE ED ALLE
CONVIVENZE, CHE HANNO FISSATO NEL COMUNE LA RESIDENZA, NONCHÉ
LE POSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA CHE HANNO
STABILITO NEL COMUNE IL PROPRIO DOMICILIO, IN CONFORMITÀ DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

GLI ATTI ANAGRAFICI SONO ATTI PUBBLICI.

ART. 2.

È FATTO OBBLIGO AD OGNUNO DI CHIEDERE PER SÈ E PER LE PERSONE
SULLE QUALI ESERCITA LA PATRIA PODESTÀ O LA TUTELA, LA ISCRIZIONE
NELL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE E DI DICHIARARE ALLA
STESSA I FATTI DETERMINANTI MUTAZIONE DI POSIZIONI ANAGRAFICHE, A
NORMA DEL REGOLAMENTO, FERMO RESTANDO, AGLI EFFETTI
DELL'ARTICOLO 44 DEL CODICE CIVILE, L'OBBLIGO DI DENUNCIA DEL
TRASFERIMENTO ANCHE ALL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI PRECEDENTE
RESIDENZA.

L'ASSENZA TEMPORANEA DAL COMUNE DI DIMORA ABITUALE NON
PRODUCE EFFETTI SUL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA.

AI FINI DELL'OBBLIGO DI CUI AL PRIMO COMMA, LA PERSONA CHE NON HA
FISSA DIMORA SI CONSIDERA RESIDENTE NEI COMUNE OVE HA IL
DOMICILIO, E IN MANCANZA DI QUESTO, NEL COMUNE DI NASCITA.

PER I NATI ALL'ESTERO SI CONSIDERA COMUNE DI RESIDENZA QUELLO DI

NASCITA DEL PADRE O, IN MANCANZA, QUELLO DELLA MADRE. PER TUTTI GLI ALTRI, SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA RESIDENZA, AI QUALI NON POSSANO APPLICARSI I CRITERI SOPRAINDICATI, È ISTITUITO APPOSITO REGISTRO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.

IL PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE STRANIERO, NONCHÉ IL PERSONALE STRANIERO DA ESSO DIPENDENTE, NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA.

ART. 3.

IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, È UFFICIALE DELL'ANAGRAFE.

EGLI PUÒ DELEGARE E REVOCARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE FUNZIONI DI UFFICIALE D'ANAGRAFE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD ALTRI IMPIEGATI IDONEI DEL COMUNE. OGNI DELEGAZIONE, MUNITA DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL DELEGATO, ED OGNI REVOCA DEVONO ESSERE APPROVATE DAL PREFETTO.

ART. 4.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE PROVVEDE ALLA REGOLARE TENUTA DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED È RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEGLI ATTI ANAGRAFICI.

EGLI ORDINA GLI ACCERTAMENTI NECESSARI AD APPURARE LA VERITÀ DEI FATTI DENUNCIATI DAGLI INTERESSATI, RELATIVI ALLE LORO POSIZIONI ANAGRAFICHE, E DISPONE INDAGINI PER ACCERTARE LE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEL REGOLAMENTO PER LA SUA ESECUZIONE.

EGLI INVITA LE PERSONE AVENTI OBBLIGHI ANAGRAFICI A PRESENTARSI ALL'UFFICIO PER FORNIRE LE NOTIZIE ED I CHIARIMENTI NECESSARI ALLA REGOLARE TENUTA DELL'ANAGRAFE. PUÒ INTERPELLARE, ALLO STESSO FINE, GLI ENTI, AMMINISTRAZIONE ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI.

IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SU TUTTE LE NOTIZIE DI CUI VIENE A CONOSCENZA A CAUSA DELLE SUA FUNZIONI.

ART. 5.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE CHE SIA VENUTO A CONOSCENZA DI FATTI CHE COMPORTINO L'ISTITUZIONE O LA MUTAZIONE DI POSIZIONI ANAGRAFICHE, PER I QUALI NON SIANO STATE RESE LE PRESCRITTE DICHIARAZIONI, DEVE INVITARE GLI INTERESSATI A RENDERLE.

IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE, L'UFFICIALE D'ANAGRAFE PROVVEDE DI UFFICIO, NOTIFICANDO ALL'INTERESSATO IL

PROVVEDIMENTO STESSO, CONTRO IL PROVVEDIMENTO D'UFFICIO È AMMESSO RICORSO AL PREFETTO.

ART. 6.

GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE DEVONO COMUNICARE IL CONTENUTO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI ALL'UFFICIO D'ANAGRAFE DEL COMUNE DI RESIDENZA DELLE PERSONE CUI GLI ATTI O LE ANNOTAZIONI SI RIFERISCONO.

ART. 7.

NEI COMUNI CON SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE POSSONO ESSERE ISTITUITE, CON DECRETO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA, SEPARATE ANAGRAFI AUTONOME CON LA STESSA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI CORRISPONDENTI UFFICI DI STATO CIVILE.

LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE DI UNO STESSO COMUNE, PREVEDUTI DALL'ART. 2 DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238, DEVONO CORRISPONDERE AD UNA O PIÙ DELLE FRAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 9 DELLA PRESENTE LEGGE. QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AGLI UFFICI SEPARATI DEI QUARTIERI DELLE GRANDI CITTÀ.

ART. 8.

IN OGNI COMUNE DEVE ESSERE TENUTO LO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA.

LA POPOLAZIONE TEMPORANEA È COSTITUITA DALLE PERSONE CHE, DIMORANDO NEL COMUNE DA NON MENO DI QUATTRO MESI, NON VI ABBIANO, TUTTAVIA, FISSATA LA RESIDENZA.

ART. 9.

IL COMUNE PROVVEDE ALLA INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE LOCALITÀ ABITATE, ALLA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN FRAZIONI GEOGRAFICHE CON LIMITI DEFINITI IN BASE ALLE CONDIZIONI ANTROPOGEOGRAFICHE RILEVATE, ED ALLA ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI, CHE SARANNO PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO.

I LIMITI ED I SEGNI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI ANZIDETTO SARANNO TRACCIATI SU CARTE TOPOGRAFICHE CONCERNENTI IL TERRITORIO COMUNALE.

IL PIANO TOPOGRAFICO COSTITUITO DALLE CARTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SARÀ SOTTOPOSTO, PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE, ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SARÀ TENUTO AL CORRENTE A CURA DEL COMUNE.

ART. 10.

IL COMUNE PROVVEDE ALLA INDICAZIONE DELL'ONOMASTICA STRADALE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA.

LA SPESA DELLA NUMERAZIONE CIVICA PUÒ ESSERE POSTA A CARICO DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI, CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 153 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148.

I PROPRIETARI DI FABBRICATI PROVVEDONO ALLA INDICAZIONE DELLA NUMERAZIONE INTERNA.

ART. 11.

CHIUNQUE AVENDO OBBLIGHI ANAGRAFICI CONTRAVVIENE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE ED A QUELLE DEL REGOLAMENTO È PUNITO, SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE, CON L'AMMENDA DA LIRE 1000 A LIRE 5000.

PER LE PERSONE RESIDENTI NEI TERRITORI DELLO STATO IN SEGUITO AD IMMIGRAZIONE DALL'ESTERO, CHE NON HANNO PROVVEDUTO A CURARE LA PROPRIA ISCRIZIONE E QUELLA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA LORO PATRIA POTESTÀ O TUTELA NELL'ANAGRAFE DEL COMUNE DOVE DIMORANO ABITUALMENTE O, SE NON HANNO FISSA DIMORA, AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 2, NONCHÉ PER CHIUNQUE CONSEGUE L'ISCRIZIONE CONTEMPORANEA NELL'ANAGRAFE DI PIÙ COMUNI, SI APPLICA L'AMMENDA DA LIRE 2000 A LIRE 10.000.

ENTRO DIECI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE IPOTESI PREVISTE DAL COMMA PRECEDENTE, IL COLPEVOLE È AMMESSO A FARE OBLAZIONE MEDIANTE PAGAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 500 NELLE MANI DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE CHE HA ACCERTATO LA CONTRAVVENZIONE.

LE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI AMMENDA PER LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL PRESENTE ARTICOLO, SIA IN SEGUITO A CONDANNA, SIA PER EFFETTO DI OBLAZIONE, SPETTANO AL COMUNE.

ART. 12.

LA VIGILANZA SULLA TENUTA DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE È ESERCITATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

NESSUNA ANNOTAZIONE SUGLI ATTI ANAGRAFICI, IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE E DAL REGOLAMENTO, PUÒ ESSERE DISPOSTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO D'INTESA CON L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

ART. 13.

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D'INTESA CON I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER IL TESORO SARÀ EMANATO IL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 24 DICEMBRE 1954

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO - GAVA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: DE PIETRO
